

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 1 (Funzioni)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 2 (Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 6 assessori.

Art. 3 (Nomina degli assessori)

1. La legge e lo statuto disciplinano le modalità per la nomina della Giunta.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il sindaco notifica agli interessati, entro tre giorni dalla proclamazione della sua elezione, la nomina alla carica di assessore. Nel giorno successivo alla notifica questi devono far pervenire al sindaco la propria accettazione della nomina.
4. Il sindaco, in caso di rifiuto a ricoprire la carica di assessore, con le stesse modalità previste nel comma 2, individua nuovi soggetti da nominare.
5. La comunicazione al consiglio della nomina degli assessori e l'approvazione delle proposte degli indirizzi generali di governo devono avvenire nella prima seduta dopo le elezioni.

Art. 4
(Nomina ed attribuzioni del Vice-Sindaco)

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di assessore di cui all'art. 3, comma 3, il Sindaco dispone altresì la nomina del vice-Sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92.
2. In caso di assenza sia del Sindaco che del vice-Sindaco, si segue l'ordine di anzianità per età degli assessori, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Art. 5
(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'Ufficio di sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.
4. Il sindaco e gli assessori non possono essere membri di Commissioni consiliari.

Art. 6
(Entrata e permanenza in carica)

1. La giunta entra in funzione immediatamente, a seguito dell'accettazione della nomina da parte di almeno la metà degli assessori.
2. La giunta rimane in carica sino alla proclamazione della elezione del nuovo Sindaco.

Art. 7
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco)

1. La legge disciplina le conseguenze dei casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco.

Art. 8
(Decadenza degli assessori)

1. Gli assessori decadono:

- a) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere;
- b) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
 - 2. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque consecutive sedute della Giunta, decade dalla carica.
 - 3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal prefetto.
 - 4. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti commi, il sindaco con proprio atto dispone, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione dell'assessore. Il provvedimento di nomina viene comunicato al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 9

(Dimissione, revoca e cessazione della carica di assessore)

- 1. Gli assessori, ivi compreso il vice sindaco, possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca della nomina o per cessazione dall'ufficio per altre cause.
- 2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili. Esse vanno presentate per iscritto nelle mani del segretario perchè ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.
- 3. Il sindaco, con proprio atto motivato, può disporre la revoca della nomina di uno o più assessori. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato entro tre giorni.
- 4. Qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 1, si adottano i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10

(Mozione di fiducia)

- 1. Il sindaco risponde del suo operato di fronte al Consiglio.
- 2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questi.
- 3. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia.
- 4. La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
- 5. La mozione va presentata al segretario comunale perchè ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
- 6. La mozione viene posta in discussione, previa illustrazione dei suoi contenuti da parte del consigliere che per primo l'ha sottoscritta, non prima di 10 giorni dalla sua presentazione.
- 7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del consiglio.
- 8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcuna altro oggetto.

Art. 11

(Attività della Giunta)

1. La Giunta è presieduta dal sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
2. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
3. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è comunque presentata annualmente con la presentazione del conto consuntivo.

Art. 12

(Attività degli assessori)

1. Gli assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali membri della giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 38, comma 6, della legge n. 142/90 a favore di un consigliere.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco con cui collaborano nell'amministrazione del comune.
3. Gli assessori attuano il raccordo tra la giunta e i dirigenti del comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obbiettivo.

Art. 13

(Proposte di deliberazioni)

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e, per tale finalità, sottoscrivono le proposte di deliberazioni formulate dagli uffici che, con apposito elenco, vengano trasmesse, a cura di ogni ripartizione, al servizio ragioneria per gli adempimenti in ordine alla prenotazione dell'impegno di spesa e al parere di regolarità contabile.
2. Le proposte di deliberazione prive di copertura finanziaria o per le quali il servizio di ragioneria ha motivatamente negato il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sono sollecitamente restituite all'ufficio che le ha formulate affinché, d'intesa con l'assessore proponente, si proceda alle opportune o necessarie determinazioni.
3. Entro il giorno precedente a quelli di ordinaria riunione della Giunta comunale di cui al successivo articolo 14, le proposte di delibere, esaminate favorevolmente dalla ragioneria, sono trasmesse alla segreteria generale per il parere di legittimità.
4. I funzionari contabili ed il segretario comunale adeguano la proposta di deliberazione, in conformità alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la fattispecie, al fine del rilascio del parere favorevole di regolarità contabile e sotto il profilo di legittimità
5. Entro le ore 12,00 del giorno di riunione della Giunta, le proposte di deliberazione, corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge sulle autonomie locali, sono depositate sul tavolo dell'organo collegiale.
6. Per consentire ai singoli assessori di essere informati e documentati il più dettagliatamente possibile, la Giunta non può deliberare su proposte che non siano conformi alle norme contenute nel presente articolo, ad eccezione di provvedimenti straordinari ed indifferibili, nei quali l'urgenza sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima seduta ordinaria della Giunta e sia tale che l'adozione della deliberazione non possa essere utilmente rinviata ad altra seduta, senza pregiudizio per l'interesse pubblico.

7. Ove la Giunta intenda operare delle aggiunte o modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione esaminata dai funzionari comunali, quest'ultima può essere approvata solo dopo l'acquisizione del nuovo parere da parte dei servizi interessati.
8. Il parere negativo espresso dai responsabili dei servizi tecnici, dai responsabili dei servizi contabili o dal Segretario comunale, non impedisce l'adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono l'organo deliberante in contrario avviso.
9. Contestualmente all'esercizio dell'attività deliberativa, l'assessore al ramo sottoscrive la proposta definitiva approvata dal collegio.

Art. 14 **(Riunioni - Convocazioni)**

1. La Giunta si riunisce, ordinariamente, di norma due volte la settimana, nei giorni stabiliti con propria deliberazione, e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva sua diversa determinazione.

Art. 15 **(Funzionamento)**

1. Il Sindaco assegna a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.

Art. 16 **(Votazione - modalità)**

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli assessori presenti allorquando si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
5. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del sindaco.
7. Le deliberazioni concernenti persone sono votate a scrutinio segreto.

Art. 17 **(Materie di competenza)**

1. La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a quello in cui sono divenute esecutive.

Art. 18

(Controllo e pubblicazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del Comitato regionale.
2. Sono tuttavia sottoposte al controllo le deliberazioni di cui al comma 2 del precedente art. 16 e quelle per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata, con le modalità di cui all'art. 45, comma 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo.
4. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive ove nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione o dalla ricezione di chiarimento o degli elementi integrativi di giudizio, il comitato regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. Diventano invece esecutive prima della scadenza del predetto termine di venti giorni se il comitato regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
5. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.
6. Le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Il segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, comunica ai capigruppo consiliari le delibere adottate nelle materie di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), e c) della L. n. 142/90. Quelle relative alla lettera a) del medesimo art. 45, comma 2, vengono comunicate anche alla Prefettura.

Art. 19

(Verbalizzazione delle sedute)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale. Essi debbono riportare il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario.

Art. 20

(Revoca e modifica delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 21

(Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi)

1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.
2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente; in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

Art. 22

(Incompatibilità del Segretario)

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado, nonchè per motivi di opportunità.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, il processo verbale di deliberazione è redatto dal Vice Segretario ovvero da uno degli assessori.

Art. 23

(Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14 dello Statuto, disciplina il funzionamento della Giunta comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.
2. Dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato nell'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
3. Il regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 2.